

## **LINEE GUIDA**

### **Per il riconoscimento accademico delle attività svolte dagli studenti in mobilità internazionale**

## **Indice**

1. SISTEMA ECTS E PRINCIPI	pag. 2
1.1 Definizione del Sistema ECTS	pag. 2
2. GESTIONE DEL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI	pag. 3
2.1 Riconoscimento delle attività di Studio	pag. 3
2.1.1 Il Learning Agreement (contratto di apprendimento)	pag. 3
2.1.2 Riconoscimento accademico conclusivo	pag. 3
2.1.3 Definizione del voto dei singoli esami	pag. 5
2.2 Riconoscimento delle attività di Tirocinio	pag. 7
2.2.1 Il Learning Agreement per Traineeship (contratto di apprendimento)	pag. 7
2.2.2 Riconoscimento accademico conclusivo delle attività di tirocinio svolto all'estero	pag. 7
2.3 Riconoscimento dell'attività di ricerca e preparazione della tesi all'estero (cfr. art. 9 del Regolamento)	pag. 7

## LINEE GUIDA

### Per il riconoscimento accademico delle attività svolte dagli studenti in mobilità internazionale

Le presenti Linee Guida hanno l'obiettivo di facilitare il recepimento e l'implementazione del Regolamento per il riconoscimento accademico delle attività svolte dagli studenti in mobilità internazionale (D.R. n. 362 del 30/10/2020). Contengono riferimenti ai principi generali e casi pratici emersi da confronto con i soggetti coinvolti nel processo, particolarmente al fine di:

- semplificare e standardizzare il processo di riconoscimento delle attività formative svolte all'estero,
- agevolare il processo di convalida delle attività formative e di garantirne il pieno riconoscimento.

#### 1. SISTEMA ECTS E PRINCIPI

L'Ateneo ha ottenuto dalla Commissione l'*Erasmus Charter for Higher Educational (ECHE)* per il periodo 2021 – 2027 e, di conseguenza, è chiamato a rispettare e implementare i principi fondamentali per l'accreditamento richiesti dalla Commissione Europea (*Commitment to the Erasmus Charter Principles*), particolarmente:

**A) Trasparenza, inclusione e non discriminazione:** riguarda l'adozione di procedure eque, trasparenti e documentate nella gestione di tutte le fasi del processo di mobilità internazionale, nonché di misure volte a garantire la parità di trattamento e la non discriminazione.

**B) Accesso equo ed eque opportunità:** si riferisce alla garanzia e alla promozione delle opportunità di mobilità internazionale per coloro che si trovano in condizioni svantaggiate.

**C) Piena implementazione del Sistema ECTS - *European Credit Transfer System*:** si tratta di un sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti formativi incentrato sullo studente e basato sul *principio della trasparenza* dei processi di apprendimento, insegnamento e verifica del profitto. Il suo obiettivo è quello di facilitare la progettazione, l'erogazione e la valutazione dei corsi di studio, la mobilità internazionale attraverso il riconoscimento dei risultati di apprendimento, dei titoli e dei periodi di studio.

**D) Pieno ed automatico riconoscimento di tutti i crediti ottenuti all'estero** (cfr. art. 1 del Regolamento): ciò avviene in seguito al soddisfacente raggiungimento da parte dello studente degli obiettivi di apprendimento durante un periodo di studio / tirocinio all'estero, nel rispetto di quanto previsto dalla Guida ECTS e di quanto concertato con il *Learning Agreement* (contratto di apprendimento) e confermato nel *Transcript of Records* (certificato degli studi rilasciato dall'università ospitante).

##### 1.1 Definizione del Sistema ECTS

Il Sistema europeo per l'accumulazione ed il trasferimento dei crediti - ECTS è uno strumento che rende trasparenti gli studi ed i percorsi formativi, contribuendo a migliorare la qualità dell'istruzione superiore. Consente allo studente in mobilità di trasferire i crediti acquisiti all'estero e di utilizzarli al rientro in sede, sulla base del carico di lavoro e dei risultati di apprendimento, per il conseguimento del titolo di studio presso l'istituzione di appartenenza. L'ECTS pone lo studente al centro del processo formativo e facilita la creazione e la descrizione di percorsi di apprendimento flessibili, conferendogli maggiore autonomia e responsabilità.

Il riconoscimento deve essere **automatico**, ciò significa che tutti i crediti ottenuti durante un periodo di studio all'estero o durante una mobilità virtuale, come concordato nel contratto di apprendimento (*Learning Agreement*) e confermato dal certificato degli studi (*Transcript of Records*), devono essere trasferiti **senza indugi** e utilizzati pienamente per il conseguimento del titolo di studio perseguito, **senza richiedere allo studente alcuna ulteriore attività o verifica di apprendimento**.

**Le unità formative dovrebbero perseguire risultati di apprendimento analoghi, complementari o coerenti con quelli globalmente previsti nel corso di studio di appartenenza, ma non necessariamente prevedere gli stessi contenuti**, pertanto, le stesse non vanno selezionate sulla base della loro equivalenza a singole unità formative offerte dall'istituzione di appartenenza.

Il numero di crediti da conseguire presso l'istituzione di accoglienza deve essere proporzionato al periodo di studio all'estero. Per un anno accademico a tempo pieno lo studente dovrebbe seguire unità formative per un totale di 60 crediti ECTS.

## **2. GESTIONE DEL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI**

### **2.1 Riconoscimento delle attività di Studio**

#### **2.1.1 Il *Learning Agreement* (contratto di apprendimento)**

Prima della partenza lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero elabora il proprio *Learning Agreement* d'intesa con il Delegato Erasmus o con il Referente<sup>3</sup> dell'Accordo di Cooperazione extra-Erasmus e con l'Università/Istituto ospitante.

Il documento perfezionato deve essere inviato dallo studente all'Istituzione partner per la relativa approvazione da parte del Docente Responsabile della sede estera, anche in modalità digitalizzata nel rispetto del Progetto Erasmus Without Papers (EWP).

Il *Learning Agreement* proposto dallo studente ed approvato dall'Università di appartenenza e dall'Università/Istituto ospitante è suscettibile di modifica, purché formalmente concordata da ciascuna delle tre parti coinvolte nella mobilità (lo studente, l'Università di appartenenza e l'Università/Istituto ospitante) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dagli atenei di destinazione e di provenienza. In tal caso, deve essere nuovamente sottoscritto da tutte e tre le parti.

La procedura per la ratifica delle proposte deve seguire il medesimo iter previsto per l'approvazione del *Learning Agreement* precedentemente approvato.

Mediante il *Learning Agreement* l'Università/Istituto ospitante si impegna a fornire allo studente l'istruzione ed il supporto accademico concordati, mentre l'Università di appartenenza si impegna a garantire il riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti dallo studente durante il periodo di studio all'estero.

E' possibile prevedere un limitato arrotondamento in eccesso fra il totale degli ECTS da conseguire e il totale dei CFU da riconoscere.

Ciascun Dipartimento, per rispondere alle proprie peculiarità, potrà stabilire regole aggiuntive, anche attraverso specifiche disposizioni interne, in merito alla necessaria congruenza e/o affinità tra le attività svolte all'estero e i Settori Scientifico Disciplinari caratterizzanti il Corso di Studio di appartenenza (ad esempio può prevedere esoneri da eventuali vincoli di propedeuticità, ecc.).

#### **2.1.2 Riconoscimento accademico conclusivo**

La procedura di riconoscimento accademico conclusivo delle attività di studio svolte all'estero si basa sulla acquisizione:

- a) del *Learning Agreement* (con eventuali modifiche autorizzate);
- b) dell'attestazione rilasciata dall'Università/Istituto ospitante in cui è confermato l'effettivo periodo di durata della permanenza all'estero (certificato di inizio e fine soggiorno);
- c) della certificazione dagli esami sostenuti (*Transcript of records*).

**Il Delegato Erasmus e il Referente dell'Accordo di cooperazione extra - Erasmus, sulla base dei risultati di apprendimento documentati nel *Transcript of records*, riconoscono le attività formative svolte durante la mobilità ed i relativi crediti per la registrazione in carriera dello studente.**

Data la diversità dei corsi di studio e delle istituzioni di istruzione superiore, è altamente improbabile che i crediti ed i risultati di apprendimento di due unità formative offerte in due diversi corsi di studio possano essere identici. E' opportuno, quindi, adottare **un approccio aperto e flessibile al riconoscimento dei crediti acquisiti in un altro contesto** basandolo sulla **compatibilità** dei risultati di apprendimento piuttosto che sull'**equivalenza dei contenuti**.

**ESEMPI:**

*Nel caso in cui gli esami scelti dallo studente in mobilità non siano perfettamente equivalenti ad altri esami contenuti nel piano di studio, allo scopo di quantificare i CFU da attribuire, si dovrebbero considerare il numero di CFU, le ore previste per l'insegnamento estero ed il programma e confrontarli con le caratteristiche generalmente previste per gli insegnamenti di uno specifico corso di studi purché la scelta sia quella che va nella direzione del numero più alto di crediti riconosciuto. Se ad esempio il piano di studi Unimc prevede un insegnamento di 30 ore che corrisponde a 6 CFU e se l'insegnamento estero prevede una durata di 30 ore, ma attribuisce un numero inferiore di CFU, allo studente vanno attribuiti comunque 6 CFU.*

*E' inoltre possibile prevedere un limitato arrotondamento in eccesso fra il totale degli ECTS previsti per l'esame straniero e il totale dei CFU da riconoscere: per stabilire la quantità di CFU da attribuire si dovrebbero considerare anche le ore previste per l'insegnamento estero ed il relativo programma e confrontarli con le caratteristiche dell'insegnamento omologo, con la necessaria flessibilità e nel rispetto del principio di favor per lo studente. Potrebbe anche non essere necessario stabilire un numero massimo di CFU per l'arrotondamento o far deliberare il Dipartimento in merito, in quanto la valutazione precedentemente indicata sarebbe di per sé sufficiente.*

Le attività formative di cui è stato previsto il riconoscimento nel piano di studi vengono inserite nella carriera dello studente con i relativi crediti e TAF (tipologia attività formativa) specificando, dove possibile, il Settore Scientifico Disciplinare, le denominazioni originali delle attività formative che le hanno sostituite, l'Università presso la quale sono state svolte.

**Le attività e i relativi crediti saranno successivamente inclusi con la stessa modalità nel *Diploma Supplement* (DS)** ovvero il documento integrativo del titolo di studio con il quale si intende offrire ai laureati una attestazione trasparente che riporti tutti gli elementi della loro carriera accademica.

Sulla base della documentazione acquisita sarà perfezionato il riconoscimento di tutte le attività svolte riportate nel *Learning Agreement* e registrate nel *Transcript of records*. **Non è possibile rifiutare il riconoscimento delle attività didattiche svolte all'estero e/o la conversione dei voti applicata.**

Qualora nel *Transcript of records* figurino attività precedentemente non inserite ed approvate nel *Learning Agreement* il Delegato Erasmus e il Referente dell'Accordo di cooperazione extra - Erasmus potranno valutare di riconoscere

comunque le attività svolte all'estero se ritenute coerenti con l'impostazione didattica complessiva. Il riconoscimento di attività formative non presenti nel *Learning Agreement* non è tuttavia garantito.

Il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero deve avvenire per la totalità dei CFU attribuiti all'attività formativa presente nel piano di studio. **I riconoscimenti parziali sono ammessi, in via del tutto eccezionale, solo nel caso in cui si attribuisca un numero di CFU inferiore alla metà di quelli previsti per l'attività formativa presente nel piano di studio, nel rispetto del principio di *favor per lo studente* e cercando di riconoscere un numero più alto di CFU possibile.**

La procedura di riconoscimento dei crediti esteri dovrà concludersi, di regola, entro trenta giorni dal ricevimento in capo all'Università di Macerata della documentazione completa di tutte le informazioni necessarie.

Per la conversione dei voti l'Università degli Studi di Macerata applica le "tabelle di distribuzione cumulata dei voti" sulla base dei dati resi disponibili dalla sede estera e, in caso di percentuali sovrapposte, attribuisce il voto massimo applicabile come da indicazioni della "Guida per l'utente - ECTS" emanata dalla Commissione Europea.

### **2.1.3 Definizione del voto dei singoli esami**

Quando i crediti sono trasferiti da una istituzione all'altra gli studenti hanno diritto sia ad un trattamento equo che alla trasparenza dei voti maturati, poiché dal livello dei risultati conseguiti possono dipendere sia l'accesso ad ulteriori studi, che l'attribuzione di borse di studio o di altri benefici. La trasparenza dei risultati è altrettanto importante per i laureati che si presentano al mondo del lavoro nel proprio Paese e all'estero.

Per garantire informazioni coerenti e trasparenti sul profitto di ogni studente, ciascuna istituzione deve fornire, oltre alla descrizione del proprio sistema di votazione nazionale/istituzionale, una **tabella della distribuzione statistica dei voti positivi attribuiti nel corso di studio** o nel settore disciplinare frequentato dallo studente (tabella di distribuzione dei voti), che serve ad indicare come la scala dei voti venga effettivamente usata in tale corso di studio.

Nei casi in cui il Corso di Studio presso l'Istituzione ospitante abbia inserito soltanto i **voti locali e abbia elaborato statisticamente la propria curva di distribuzione** dei voti, quelli conseguiti all'estero saranno convertiti in voti italiani mettendo a confronto la curva di distribuzione dei voti del Dipartimento di appartenenza con quella del Corso di Studio (o altra struttura di riferimento) di accoglienza, secondo le indicazioni della nuova Guida ECTS, elaborata dall'Agenzia Nazionale Erasmus con la collaborazione degli Esperti Italiani del Processo di Bologna. Verranno prese in considerazione le distribuzioni statistiche delle votazioni comprese nell'intervallo statistico definito dall'anno solare di sostenimento dell'esame (estremo superiore) andando a ritroso per un numero di anni pari alla durata normale del corso (estremo inferiore). Ciò per tipologia di corso (triennale, specialistica, magistrale, a ciclo unico) e per ogni Dipartimento.

Nei casi in cui il Corso di Studio presso l'Istituzione ospitante abbia inserito soltanto i **voti locali e non abbia elaborato statisticamente la propria curva di distribuzione** dei voti, verrà utilizzata la tabella di conversione dei voti vigente.

Nel caso in cui il Corso di Studio presso l'Istituzione ospitante abbia **inserito soltanto i voti ECTS, ed abbia elaborato statisticamente la propria curva di distribuzione** di tali voti verrà utilizzata la tabella relativa alla conversione dei voti degli esami nel sistema di valutazione ECTS elaborata confrontando gli esami sostenuti nell'anno solare di riferimento con le corrispondenti distribuzioni statistiche delle votazioni comprese nell'intervallo statistico definito dall'anno solare di sostenimento dell'esame (estremo superiore) andando a ritroso per un numero di anni pari alla durata normale del corso (estremo inferiore). Ciò per tipologia di corso (triennale, specialistica, magistrale, a ciclo unico) e per ogni Dipartimento.

Il voto italiano risultante dalla comparazione delle curve di distribuzione dei due corsi di studio interessati sarà riportato dagli uffici responsabili nella carriera dello studente.

**ESEMPIO:**

Voto nazionale o istituzionale del Paese/del sistema A	% di attribuzione*	% cumulativa	Voto nazionale o istituzionale del Paese/del sistema B	% di attribuzione*	% cumulativa
30 e lode	5.6%	5,60%	1	20%	29,00%
30	15.7%	21,40%	2	35%	55,00%
29	0.5%	21,90%	3	25%	80,00%
28	12.3%	34,20%	4	20%	100,00%
27	11.8%	46,00%			
26	9.0%	55,00%			
25	8.2%	63,20%			
24	11.3%	74,50%			
23	2.7%	77,20%			
22	6.0%	83,20%			
21	2.3%	85,50%			
20	5.7%	91,20%			
19	1.9%	93,10%			
18	6.9%	100,00%			

\* Basato sul numero totale di voti attribuiti durante il triennio precedente nel corso di laurea in esame.

Nell'esempio si vede come un 30 attribuito nella scala di A dovrebbe essere convertito in un 1 nella scala di B. Il voto 2 di B verrà tradotto nei voti 26-29 (media: 27) del Paese o sistema A. Per riassumere, la Tabella dei voti ECTS consente un'interpretazione e conversione dei voti semplice e trasparente da un sistema o contesto a un altro e pertanto rende giustizia al livello di risultati accademici di tutti gli studenti. Se correttamente utilizzata, la Tabella crea uno snodo tra sistemi di votazione e culture differenti nell'ambito dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e anche oltre i suoi confini.

Per utilizzare la Tabella dei voti ECTS occorre compiere i passi seguenti:

1. Identificare il gruppo di riferimento per il quale verrà calcolata la distribuzione dei voti (di norma un corso di studio, ma in alcuni casi un gruppo di studenti più ampio o diverso, come una Facoltà o un'area disciplinare – ad esempio, Discipline Umanistiche).
2. Raccogliere tutti i voti attribuiti al gruppo di riferimento identificato in un periodo di (almeno) due anni accademici.
3. Calcolare la distribuzione dei voti in termini percentuali per il gruppo di riferimento (es. corso di studio) identificato.
4. Inserire la tabella percentuale di voti attribuiti per il corso di studio in questione in ogni Transcript of Records e Diploma Supplement rilasciato.
5. Per il trasferimento dei voti tra due istituti, confrontare la tabella percentuale del corso di studio dell'altro istituto con quella del proprio corso. Sulla base di tale confronto, si possono convertire i singoli voti. I primi quattro passi della procedura descritta riguardano tutti i corsi di studio e consistono in adempimenti puramente amministrativi. Il responsabile accademico per il trasferimento dei crediti può essere coinvolto nel passo 5, una volta definite le linee-guida generali per la conversione dei voti.

Nel caso in cui il numero di CFU conseguiti all'estero sia superiore a quello attribuito ai medesimi corsi attivati nell'Università di Macerata, lo studente può chiedere il riconoscimento dei crediti in esubero tra quelli opzionali e

ottenere, ove possibile, il riconoscimento parziale di altra materia, previa approvazione del Coordinatore Erasmus del Dipartimento di riferimento o del Docente promotore dell'Accordo Bilaterale extra UE.

## **2.2 Riconoscimento delle attività di Tirocinio**

### **2.2.1 Il *Learning Agreement per Traineeship* (contratto di apprendimento)**

Prima della partenza lo studente ammesso a trascorrere un periodo di tirocinio all'estero elabora il proprio *Learning Agreement per Traineeship* d'intesa con il Delegato Erasmus o con il Coordinatore didattico-scientifico dei tirocini extra-Erasmus e con l'Università/Istituto ospitante anche in modalità digitalizzata nel rispetto del Progetto Erasmus Without Papers (EWP).

Il *Learning Agreement per Traineeship* è proposto dallo studente e approvato dall'Università e dalla Sede ospitante ed è suscettibile di modifica purché questa venga formalmente accettata da ciascuna delle tre parti coinvolte nella mobilità internazionale (lo studente, l'Università di appartenenza, la Sede ospitante) e nel rispetto dei limiti temporali previsti. In tal caso, un modulo di *Changes* (modifiche al *Learning Agreement*) deve essere nuovamente sottoscritto da tutte le parti.

Mediante il *Learning Agreement per Traineeship* la Sede ospitante si impegna a consentire al tirocinante di realizzare pienamente le attività previste, mentre l'Università di appartenenza si impegna a garantire il riconoscimento dei crediti.

### **2.2.2 Riconoscimento accademico conclusivo delle attività di tirocinio svolto all'estero**

La procedura di riconoscimento accademico conclusivo delle attività di tirocinio svolte all'estero si basa sulla acquisizione:

- a) dell'attestazione rilasciata dall'Ente ospitante che indichi l'effettivo periodo di durata della permanenza all'estero (certificato di inizio e fine soggiorno);
- b) del *Transcript of work*.

**Il Delegato Erasmus e il Coordinatore didattico-scientifico dei tirocini extra-Erasmus, sulla base dei risultati di apprendimento documentati, riconoscono le attività formative svolte durante la mobilità ed i relativi crediti per la registrazione in carriera dello studente.**

Lo studente iscritto all'anno accademico cui si riferisce il bando del Programma di mobilità può usufruire della convalida, anche in sovrannumero, di una quantità di CFU calcolata sulla base delle ore di attività regolarmente certificate dalla Sede ospitante.

I crediti acquisiti per lo svolgimento di tirocini all'estero potranno essere positivamente valutati ai fini della definizione del voto di laurea dello studente.

## **2.3 Riconoscimento dell'attività di ricerca e preparazione della tesi all'estero (cfr. art. 9 del Regolamento)**

Il Regolamento consente per la prima volta la possibilità di riconoscere dei CFU esteri per l'attività di ricerca tesi.